



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
COMPRESIVO DEI CRITERI PER
L'INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E MINIMO
VITALE**

[testo in estratto per associazioni](#)

Adottato con deliberazione CC n.60 del 18.12.2002
Modificato con deliberazione CC n.37 del 30.05.2005

TITOLO I Principi e contenuti

CAPO I Norme generali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Canegrate stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti giuridici e fisici, pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 12 agosto 1990, n. 241.
2. Nel presente Regolamento trova anche applicazione il principio secondo cui le funzioni del Comune sono esercitate anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente promosse dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 Pubblicità e diffusione del Regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità locale.

CAPO II Definizione e limiti

Art. 4 Tipologia e natura dei benefici economici

1. I finanziamenti e i benefici economici a favore di soggetti giuridici (Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Comitati) possono articolarsi sotto forma di:
 - a) sovvenzioni, allorché il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;

- b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - c) ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - d) vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà comunale, ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, o a tariffe agevolate;
2. I finanziamenti e i benefici economici a favore delle persone singole o nuclei familiari possono articolarsi sotto forma di:
- a) sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versino in condizioni di stato di bisogno;
 - b) prestazioni agevolate, allorquando si tratti di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

Art. 5

Limiti oggettivi del Regolamento

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
 - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai Regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
 - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
 - f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
 - g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.
2. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al precedente art. 4 è subordinata alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente dal Comune.

TITOLO III
Procedure per l'accesso ai benefici economici da parte dei soggetti giuridici

CAPO I
Finalità - Destinatari

Art.21
Finalità

1. L'Amministrazione Comunale dispone la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti giuridici, pubblici o privati, nei limiti delle risorse di bilancio, per il sostegno e la promozione delle seguenti attività:
 - a) sportive, ricreative e del tempo libero;
 - b) sociali e del volontariato;
 - c) tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) cultura ed informazione;
 - e) sviluppo economico e sociale;
 - f) tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad essere riconducibili.

Art.22
Destinatari dei benefici economici

1. La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti giuridici:
 - a) enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
 - c) associazioni non riconosciute purchè formalmente costituite.
 - d) comitati e gruppi amatoriali.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì concedere il proprio patrocinio ad iniziative promosse da comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.

3. L'Amministrazione può inoltre considerare l'opportunità di convenzionarsi con i soggetti di cui ai commi precedenti ai sensi della normativa vigente.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art.23

Criteria e modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici economici

1. Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere, da parte dell'Ente, sia un finanziamento quale concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali, sia a sostegno di specifiche iniziative.
2. I soggetti di cui all'art.23, 1° comma, lettera d), potranno presentare istanza di ammissione ai benefici economici, esclusivamente finalizzate al sostegno di iniziative straordinarie.
3. Le richieste per l'ammissione ai benefici economici di cui all'art.4, 1° comma, lettere a) - b) - c) - d) per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
4. Le richieste di ammissione ai benefici economici, dirette all'Amministrazione competente, devono essere presentate utilizzando il modello allegato (All. C) e devono contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o simile;
 - b) la sede legale;
 - c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - d) la finalità dell'intervento, in forma sintetica;
 - e) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
 - f) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
 - g) relazione illustrativa dei programmi dell'attività annuale cui si riferisce la richiesta.
5. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, in conformità al modello (All.D) e devono essere accompagnate da:
 - a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;

- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

Art.24

Criteri di concessione

1. La Giunta comunale, sulla base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili:
 - a) entro il 30 novembre di ogni anno procede alla concessione delle provvidenze finalizzate al finanziamento delle attività ordinarie annuali dell'ente, tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:
 - a.1 - assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - a.2 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - a.3 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - a.4 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - a.5 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - b) provvede, di volta in volta, alla concessione delle provvidenze per il finanziamento di attività specifiche e singole iniziative secondo i seguenti criteri generali:
 - b.1 - rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b.2 - conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
 - b.3 - valenza e ripercussione territoriale;
 - b.4 - entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e le attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
 - b.5 - entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di patrocinante dell'iniziativa del soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici.
3. La motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio economico viene adeguatamente indicata nell'atto deliberativo assunto dalla Giunta comunale, che dispone per la successiva notifica.

Art.25

Condizioni generali di concessione

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, mediante pubblico annuncio, tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

CAPO II

Provvidenze diverse

Art.26

Interventi straordinari

1. Per le iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussista un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può valutare, di volta in volta, l'opportunità di riconoscere provvedimenti straordinari.

Art.27

Interventi eccezionali

1. Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno, ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.

CAPO III

Patrocinio, promozione e rappresentanza

Art.28

Patrocinio e promozione

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Canegrate".
2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
3. L'opportunità di riconoscere il patrocinio è valutata di volta in volta dalla Giunta comunale.

4. Il patrocinio può ricomprendere anche una provvidenza così come definita dall'art.4, rilasciata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il Comune può promuovere attività, progetti ed iniziative qualora la Giunta Comunale valuti positivamente l'azione proposta attraverso la considerazione prioritaria dell'interesse diffuso rivolto alla comunità locale.

Art.29

Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa all'attribuzione di premi ed omaggi quali: trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere o manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art.30

Utilizzo degli spazi comunali

1. Gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono temporaneamente concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi.
2. L'utilizzo di tali spazi è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta comunale ed all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti.
3. È facoltà dell'Amministrazione comunale di ritirare precedenti concessioni di spazi e locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

TITOLO IV

Disposizioni finali

CAPO I

Albo dei beneficiari

Art.31

Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze

1. È istituito, ai sensi dell'art.22, 1° comma, della legge 30.12.1991, n.412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali entro il 31 marzo, con l'inclusione

dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati:
 - a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
 - b) la sede legale;
 - c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e) l'importo o il valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - f) le disposizioni di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

4. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:
 - a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
 - b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art.32

Tenuta dell'albo

1. Il Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

CAPO II

Norme in materia di privacy e di procedimento amministrativo

Art.33

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dai soggetti sottoscrittori le istanze sono raccolti e trattati dal Servizio competente esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la concessione dei finanziamenti e dei benefici economici richiesti.
2. Ai soggetti sottoscrittori le istanze viene garantito l'accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento.

Art.34

Termine massimo per la conclusione del procedimento

1. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di cui all'art.4 del presente Regolamento è stabilito in 60 gg, ai sensi dell'art.2 della legge n.241/90.

CAPO III

Abrogazione di norme e decorrenza

Art.35

Disposizioni abrogate

1. La disciplina di cui al presente Regolamento sostituisce integralmente quella dettata dal precedente "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione CC n.16 del 15 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presente Regolamento sostituisce altresì tutte le ulteriori precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 36

Applicazione e decorrenza

1. Il presente Regolamento, limitatamente alle parti integrate e modificate del "Regolamento per l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e Minimo Vitale" approvato con deliberazione CC n.14 del 9 aprile 2001, troverà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2003.
2. Detta decorrenza viene differita al 1° settembre 2003 relativamente alla misura della contribuzione dell'utenza per la fruizione dei servizi scolastici.

Art. 37

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATI: [omissis](#)